

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI

(Piano per la Prevenzione della Corruzione delibera GC n. 24/2014 e successivamente aggiornata con deliberazioni n. 13/2015 e n. 22/2016)

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone in qualità di R.U.P. dell' INCARICO DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE relativo all'intervento "CICLOPISTA DELL'ARNO – TRATTO DEL LUNGARNO VESPUCCI - CODICI OPERA 170325 E 170281 - CIG Z731F54169"- e Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze,

viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014 e successivamente aggiornata con deliberazioni n. 13/2015 e n. 22/2016;

visto quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014;

visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013;

visto quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

visto quanto disposto dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ai fini dell'adozione della determinazione dirigenziale per l'affidamento del suddetto servizio

DICHIARA:

che nei confronti dell'aggiudicatario non sussistono cause di conflitto di interessi.

Firenze, lì

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.B.: il Codice di Comportamento del Comune di Firenze approvato con delibera 471/2013 in riferimento a potenziali situazioni di conflitto di interesse prevede che:

- all'art. 6, comma 2, "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- all'art. 7, "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".
- All'art. 9, "chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:
 - a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
 - b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;
 - c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;
 - d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
 - e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - f. in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del Comune di Firenze o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
 - g. che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione";
- all'art. 18, commi 2, 3 e 4, "il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di lavori, forniture, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di lavori, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio". Se nelle situazioni di cui sopra "si trova il dirigente, questi informa per iscritto il coordinatore di area, ove esistente, o altrimenti il Direttore Generale e il Segretario generale per quanto di rispettiva competenza".